

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3244 del 14/07/2020
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti IV e V - L. 13/2015. Ditta: CABE SRL - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n.152/2006, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo svolgimento di operazioni di deposito preliminare (D15), smaltimento (D8), messa in riserva (R13) e recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto da ubicarsi in Comune di NOVAFELTRIA, VIA ROMAGNA - loc. Secchiano
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3358 del 14/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti IV e V - L. 13/2015. Ditta: **CABE SRL** - Santarcangelo di Romagna. Autorizzazione Unica, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n.152/2006, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di ricerca e di sperimentazione per lo svolgimento di operazioni di deposito preliminare (D15), smaltimento (D8), messa in riserva (R13) e recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, con comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto da ubicarsi in Comune di NOVAFELTRIA, VIA ROMAGNA - loc. Secchiano.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 211 del D.lgs. n. 152/2006 il quale disciplina il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione, stabilendo che i termini di cui all'art. 208 sono ridotti della metà, che la durata dell'autorizzazione è pari a due anni, e che l'autorizzazione rilasciata è comunicata ad ISPRA-SNPA per l'inserimento in apposito elenco nazionale;
- che le attività di gestione degli impianti autorizzati ai sensi del suddetto art. 211, non comportano un utile economico ed hanno una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.l. n. 101 del 03.09.2019, convertito con L. n. 128 del 02.11.2019;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza presentata in data 09.08.2019, così come integrata il 10.09.2019, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta CABE S.R.L., avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Portici Torlonia, 16, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, con autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, e comunicazione di impatto acustico

ex L. n. 447/1995, presso l'impianto da ubicarsi in comune di NOVAFELTRIA, VIA ROMAGNA - loc. Secchiano;

CONSIDERATO che:

- l'attività di ricerca e di sperimentazione, oggetto dell'istanza, si riferisce ad un processo di trasformazione, di tipo essenzialmente biologico, con l'impiego di microrganismi selezionati (colture batterico-enzimatiche), in grado di aggredire la matrice inquinante presente in determinate e selezionate tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (terreni e fanghi) e di trasformarla in sostanza organica, quale materiale riutilizzabile per ripristini ambientali e per l'agricoltura; è escluso il trattamento per materiali contenenti anche metalli pesanti e/o altri inquinanti non aggredibili dalle attività biologiche batterico-enzimatiche;
- la prima fase di sperimentazione, della durata di circa 5-6 mesi, riguarderà singole tipologie di rifiuto, cui seguirà una seconda fase dove l'attività di trattamento verrà effettuata sul risultato della miscelazione di più codici, omogenei per tipologia e caratteristiche chimico-fisiche.

- l'impianto utilizzato risulterà diviso in tre locali: di trattamento, di deposito e di servizio. Il primo, adibito all'attività di sperimentazione, sarà tamponato con pannelli mobili in PVC, dotato di pavimentazione in CLS e bocchette di aspirazione; nel locale verranno stoccati i rifiuti da trattare e gli ammendanti organici, necessari al processo. Una parte del locale sarà adibita allo stoccaggio dei rifiuti già oggetto di sperimentazione, provenienti dal secondo locale.

Il secondo locale, chiuso con pannelli coibentati, sarà adibito al deposito dei rifiuti in uscita dal locale di trattamento, per la realizzazione del processo di maturazione e lo svolgimento delle operazioni di controllo.

All'interno del terzo ed ultimo locale saranno collocate le apparecchiature e le attrezzature necessarie alla sperimentazione. Nel locale di servizio è presente un pozzetto stagno per la raccolta di eventuali acque reflue, anche se non è prevista la produzione di percolati.

- L'impianto in esercizio sarà dotato di un sistema di aspirazione dell'aria con filtri a carboni attivi nonché filtri per particolato costituito da polveri sottili.
- La pavimentazione dei tre locali presenterà una pendenza all'interno, con due caditoie, per il convogliamento di eventuali reflui presso la vasca stagna sopra citata. Non sono previsti scarichi idrici di processo, soggetti ad autorizzazione;

RITENUTO che l'attività richiesta non è da assoggettare a VIA/Screening, secondo quanto disposto dalla parte seconda di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che, con nota PGRN/2019/129020 del 20.08.2019, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 8/2019 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati i seguenti soggetti: Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Regione Emilia-Romagna, Comando Provinciale VVFF e la ditta interessata;

DATO ATTO che la Conferenza n. 8/2019, riunitasi il 19.09.2019 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha rimandato ad una seduta successiva la formulazione delle proprie conclusioni, richiedendo al contempo alla ditta l'inoltro di documentazione integrativa;

VISTO che, con nota PGRN/2020/27843 del 20.02.2020, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 3/2020 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati i seguenti soggetti: Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e la ditta interessata;

DATO ATTO che la Conferenza n. 3/2020, riunitasi il 10.03.2020 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "B", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

VISTO che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato in data 14.02.2020, 25.02.2020, 01.04.2020, 10.06.2020, 19.06.2020, 03.07.2020 e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE;

CONSIDERATO che la Conferenza aveva ricondotto l'attività richiesta dalla ditta alle operazioni di smaltimento, ma a seguito di ulteriori verifiche, di esclusiva competenza di ARPAE, si è ritenuto che la suddetta attività possa configurarsi sia di smaltimento che di recupero, mediante le operazioni D15, D8, R13 e R12, fermo restando che la sostanza ottenuta dall'attività di trattamento conserva la qualifica di rifiuto e come tale dovrà essere conferita ad altro impianto autorizzato a completare l'operazione di smaltimento o di recupero;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Elaborato denominato “Realizzazione di un centro di ricerca e sperimentazione ...”	luglio 2019	/
Relazione tecnica	12.06.2019	/
Planimetria “Individuazione di un sito per realizzare un impianto di ricerca e sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006”	giugno 2019	varie
Relazione integrativa denominata “Realizzazione di un centro di ricerca e ...”	febbraio 2020	/
Tavola integrativa (richiesta integrazioni ARPAE PG/2019/0152710 del 04.10.2019 punto 5)	febbraio 2020	/
Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzioni incendi di cui al DPR 1/08/2011, nr. 151	12.02.2020	/
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà impatto acustico	12.02.2020	/
Elaborato denominato “Relazione descrittiva delle opere edili ...” comprensivo di 2 planimetrie allegate	25.02.2020	/
Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	01.04.2020	/
Elaborato denominato “Chiarimenti marzo 2020”	01.04.2020	/
Elaborato denominato “Modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso”	01.04.2020	/
Elaborato denominato “Rifiuti prodotti dall’attività”	01.04.2020	/
Schede tecniche sistema ventilazione	01.04.2020	/
Scheda quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate (2 elaborati)	10.06.2020 19.06.2020	/
Integrazione acquisita in data 03.07.2020	03.07.2020	/

ACQUISITI agli atti:

- le note PG/2020/88903 del 19.06.2020 e PG/2020/98950 del 09.07.2020 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera),

esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

- la nota prot. n. 2030 del 07.03.2020, con la quale il Comune di Novafeltria ha espresso il proprio parere favorevole, con la prescrizione riportata nella parte dispositiva attinente il divieto di impermeabilizzazione delle aree esterne all'edificio;
- il parere favorevole dell'AUSL rilasciato con nota prot. n. 137730 del 04.06.2020, con la prescrizione che la ditta trasmetta il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la nota non ostativa, prot. n. 15838 del 02.09.2019 della Provincia di Rimini;
- il parere del Comando Provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco espresso con la nota n. 11755 del 03.09.2019 e la successiva nota n. 2466 del 26.02.2020 del Comando Provinciale di Rimini dei Vigili del Fuoco, con la quale il suddetto Comando riferisce che l'attività di sperimentazione e ricerca sui rifiuti non rientra tra quelle nell'allegato I del DPR 151/2011;

VISTO il Decreto della Prefettura di Rimini prot. 1647 del 13.01.2020, acquisito in data 13.07.2020, di conferma dell'iscrizione, della ditta CABE Srl, nell'elenco della Prefettura stessa, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013 e ss.mm. (White List), attestante, alla data di rilascio del presente provvedimento, l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n.159/2011;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, Ing. Giovanni Paganelli;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto

responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, la ditta CABB SRL., avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Portici Torlonia, 16, alla realizzazione e alla gestione di un impianto di ricerca e sperimentazione, da ubicarsi in Comune di NOVAFELTRIA – VIA ROMAGNA, loc. Secchiano, (foglio 33 particella 232 di quel Comune), stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), smaltimento (D8), messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi - competenza di ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 (emissioni diffuse ed emissioni convogliate punti E1, E2, E3, E4) - competenza di ARPAE;
 - nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 - competenza comunale;
2. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino alla data di trasmissione all'ARPAE della **garanzia finanziaria**, da prestarsi con le modalità previste dalla Del. G.R. n. 1991/2003, a favore di ARPAE Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a € **60.000,00** e dovrà avere durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di stabilire che, una volta realizzato l'impianto, dovrà essere eseguito un **collaudo** dello stesso, da effettuarsi a cura di apposita Commissione nominata dal richiedente l'approvazione del progetto; la commissione dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure di professionisti iscritti all'Albo:
 - un ingegnere;
 - un medico igienista;

4. di vincolare l'efficacia del presente atto all'esito positivo del collaudo, di cui al precedente punto 3. La relazione di collaudo dovrà essere trasmessa, preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto autorizzato, ad ARPAE - SAC di Rimini e AUSL;
5. che entro 30 giorni dal ricevimento del presente Provvedimento, la ditta trasmetta il Piano di ripristino da realizzare al termine della scadenza dell'autorizzazione, contenente le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi che si rivelino necessari, ai fini della sua validazione da parte di ARPAE;
6. di dare atto che l'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Elaborato denominato "Realizzazione di un centro di ricerca e sperimentazione ..."	luglio 2019	/
Relazione tecnica	12.06.2019	/
Planimetria "Individuazione di un sito per realizzare un impianto di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006"	giugno 2019	varie
Relazione integrativa denominata "Realizzazione di un centro di ricerca e ..."	febbraio 2020	/
Tavola integrativa (richiesta integrazioni ARPAE PG/2019/0152710 del 04.10.2019 punto 5)	febbraio 2020	/
Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzioni incendi di cui al DPR 1/08/2011, nr. 151	12.02.2020	/
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà impatto acustico	12.02.2020	/
Elaborato denominato "Relazione descrittiva delle opere edili ..." comprensivo di 2 planimetrie allegate	25.02.2020	/
Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	01.04.2020	/
Elaborato denominato "Chiarimenti marzo 2020"	01.04.2020	/
Elaborato denominato "Modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso"	01.04.2020	/
Elaborato denominato "Rifiuti prodotti dall'attività"	01.04.2020	/

Schede tecniche sistema ventilazione	01.04.2020	/
Scheda quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate (2 elaborati)	10.06.2020 19.06.2020	/
Integrazione acquisita in data 03.07.2020	03.07.2020	/

7. di stabilire che gli elaborati elencati al precedente punto 6, sono depositati agli atti del SAC di ARPAE;
8. di allegare i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 e 211 del D.lgs. n. 152/2006 (CdS n. 8 del 19.09.2019 e CdS n. 3 del 10.03.2020), come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale **Allegati A e B**;
9. di dare atto che la rappresentazione planimetrica dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale Allegato C, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
10. di rammentare alla ditta che gli interventi edilizi previsti sono subordinati al possesso dei titoli edilizi necessari;
11. che è vietata l'impermeabilizzazione delle aree esterne all'edificio esistente;
12. che la ditta informi per conoscenza ARPAE, in merito all'inizio e alla conclusione dei lavori di natura edilizia soggetti a SCIA;
13. che la ditta trasmetta all'AUSL per competenza e ad ARPAE per conoscenza, il DVR ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro;
14. che l'attività di gestione dell'impianto non comporti un utile economico;
15. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;
16. di considerare la presente autorizzazione efficace per la durata di due anni a decorrere dalla data di avvenuta prestazione della garanzia finanziaria ed esecuzione del collaudo di cui ai punti 2 e 3, fatta salva la validazione di cui al precedente punto 5; tale data verrà comunicata da ARPAE a: interessato, Comune e AUSL;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

17. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencate:

EER	DESCRIZIONE	Operazioni consentite per i quantitativi ivi indicati
-----	-------------	---

		D15 - R13 (t.)	D8 - R12 (t/a)
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	2	10
020399	rifiuti non specificati altrimenti (da preparazione e fermentazione di melassa)	1	20
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da produzione dello zucchero)	1	
020499	rifiuti non specificati altrimenti (da produzione dello zucchero)	1	
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	5	50
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	5	50
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici	5	50
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici	5	50
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici (nota 1)	5	50
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 - terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio – contaminante idrocarburi in s.l.	50	500
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 - rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	8	80
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 - rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	8	80
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi – rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali	8	80
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 - rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali	8	80

Nota 1 – solo fanghi filtropressati palabili.

18. che non possa essere superata la potenzialità di 5 tonnellate al giorno;
19. di ammettere al **deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13)** un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **112 tons.** ed annuo pari a **1.100 tons./a.**;

20. di ammettere alle operazioni di **smaltimento (D8) e recupero (R12)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **1.100 tons./a**;
21. di ammettere complessivamente un quantitativo di rifiuti presenti nell'impianto (cumuli di rifiuti stoccati in R13-D15, in trattamento R12/D8 e in deposito temporaneo) non eccedente un **volume di 300 m³**;
22. che la sostanza ottenuta dall'attività di trattamento conserva la qualifica di rifiuto e come tale dovrà essere conferita ad altro impianto autorizzato a completare l'operazione di smaltimento o di recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
23. che, al termine della sperimentazione, la ditta trasmetta ad ARPAE una puntuale ed approfondita relazione sui risultati ottenuti dalla sperimentazione;
24. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti in ingresso messi in riserva (D15/R13) dovranno essere separati per codice EER;
 - b) i rifiuti dovranno essere contrassegnati con apposita cartellonistica atta ad identificare il rifiuto indicando il codice EER di appartenenza;
 - c) i rifiuti messi in riserva in big bag non potranno eccedere il quantitativo complessivo di 23 m³;
 - d) non potranno essere depositati rifiuti al di fuori delle aree indicate nella planimetria di cui all'Allegato C;
 - e) di inviare ad ARPAE, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sulla sperimentazione, contenente gli esiti delle sperimentazioni effettuate in termini di tipologia e quantitativi di rifiuti trattati, tipologia e quantità di rifiuti prodotti, bilanci di massa ed energia del processo, e delle eventuali problematiche e/o criticità insorte, caratteristiche delle emissioni;
 - f) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - g) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - h) il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 - i) è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
 - j) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;

k) alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale di cui al precedente punto 5;

25. di rammentare che gli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

CONDIZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

26. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Si tratta di un impianto sperimentale per il trattamento di rifiuti con ossidazione biologica; data la natura dell'impianto e dei materiali che dovranno essere trattati si ritiene di prescrivere la verifica dei seguenti parametri:

- 1) Materiale particellare
- 2) TOC
- 3) NH₃
- 4) H₂S
- 5) Ammine totali
- 6) HCl
- 7) Aldeidi
- 8) IPA

1) PUNTI DI EMISSIONE E LIMITI.

E1 – FERMENTAZIONE (Ex punto A indicato nell'integrazione del 15/06/2020)

- Durata: 8 h/g.
- Altezza: 5 m.
- Sezione: 0.0725 m²
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi
- Limiti : per questo tipo di attività si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
TOC (espresso come C - organico totale)	50 mg/Nm ³

NH3 (Ammoniaca)	5 mg/Nm ³
H2S (Acido solfidrico)	0.5 mg/Nm ³
Ammine totali	5 mg/Nm ³
HCl (Acido cloridrico)	10 mg/Nm ³
Aldeidi	2 mg/Nm ³
IPA	0.01 mg/Nm ³

- Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza semestrale per il primo anno di attività e annuale per i restanti. I risultati dei controlli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Entro sei mesi dall'attivazione degli impianti, e in particolare dal sistema di trattamento degli aeriformi, dovrà essere redatta una procedura operativa che consenta di determinare la vita residua del materiale filtrante/adsorbente al fine di determinare esattamente il momento per procedere alla sostituzione/rigenerazione.
- In caso di necessità possono essere prescritti ulteriori impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E2 – MISCELAZIONE (Ex punto B indicato nell'integrazione del 15/06/2020)

- Portata: ca 520 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g.
- Altezza: 5 m.
- Sezione: 0.0725 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
- Limiti : per questo tipo di attività si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
TOC (espresso come C - organico totale)	50 mg/Nm ³
NH3 (Ammoniaca)	5 mg/Nm ³
H2S (Acido solfidrico)	0.5 mg/Nm ³
Ammine totali	5 mg/Nm ³
HCl (Acido cloridrico)	10 mg/Nm ³
Aldeidi	2 mg/Nm ³
IPA	0.01 mg/Nm ³

- Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza semestrale per il primo anno di attività e annuale per i restanti. I risultati dei controlli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

- In caso di necessità possono essere prescritti ulteriori impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E3 – DEPOSITO (Ex punto C indicato nell'integrazione del 15/06/2020)

- Portata: ca 630 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g.
- Altezza: 2.5 m.
- Sezione: 0.0725 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: assorbimento/adsorbimento a carboni attivi
- Limiti : per questo tipo di attività si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
TOC (espresso come C - organico totale)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (Ammoniaca)	5 mg/Nm ³
H ₂ S (Acido solfidrico)	0.5 mg/Nm ³
Ammine totali	5 mg/Nm ³
HCl (Acido cloridrico)	10 mg/Nm ³
Aldeidi	2 mg/Nm ³
IPA	0.01 mg/Nm ³

- Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza semestrale per il primo anno di attività e annuale per i restanti. I risultati dei controlli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Entro sei mesi dall'attivazione degli impianti, e in particolare dal sistema di trattamento degli aeriformi, dovrà essere redatta una procedura operativa che consenta di determinare la vita residua del materiale filtrante/adsorbente al fine di determinare esattamente il momento per procedere alla sostituzione/rigenerazione.
- In caso di necessità possono essere prescritti ulteriori impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E4 – MISCELAZIONE (Ex punto D indicato nell'integrazione del 15/06/2020)

- Portata: ca 630 Nm³/h.
- Durata: 2 h/g.
- Altezza: 2.5 m.
- Sezione: 0.0725 m².

- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: assorbimento/adsorbimento a carboni attivi
- Limiti: per questo tipo di attività si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
TOC (espresso come C - organico totale)	50 mg/Nm ³
NH ₃ (Ammoniaca)	5 mg/Nm ³
H ₂ S (Acido solfidrico)	0.5 mg/Nm ³
Ammine totali	5 mg/Nm ³
HCl (Acido cloridrico)	10 mg/Nm ³
Aldeidi	2 mg/Nm ³
IPA	0.01 mg/Nm ³

- Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza semestrale per il primo anno di attività e annuale per i restanti. I risultati dei controlli dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Entro sei mesi dall'attivazione degli impianti, e in particolare dal sistema di trattamento degli aeriformi, dovrà essere redatta una procedura operativa che consenta di determinare la vita residua del materiale filtrante/adsorbente al fine di determinare esattamente il momento per procedere alla sostituzione/rigenerazione.
- In caso di necessità possono essere prescritti ulteriori impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

EMISSIONI DIFFUSE

IMPIANTO O ATTIVITÀ	FASE	SOLUZIONI DA ADOTTARE
Generale	Deposito materiale in arrivo	Lo scarico del materiale polverulento per la formazione dei cumuli o per la lavorazione dovrà essere effettuato ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale
	Miscelazione fermentazione	Durante tutte le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e odori

2) CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI.

- I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):
 - Temperatura: 273 K
 - Pressione: 101,3 kPascal
 - Gas secco
- Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove: E_m = concentraz. Misurata, E = concentraz. O_{2M} = tenore di Oss misurato O_2 = tenore di Oss di riferimento

3) MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI.

- I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).
- La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come	UNI EN 12619:2013(*)

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Carbonio Organico Totale (COT)	
Ammoniaca	US EPA CTM-027 (*); UNICHIM 632:1984; Campionamento secondo UNICHIM 632:1984 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 15A (*); US EPA Method 16 (*); US EPA Method 16A (*); US EPA Method 16B (*) UNICHIM 634:1984; D.P.R. 322 del 15/04/1971 appendice n. 8; Analizzatori automatici (celle Elettrochimiche, tc.)
Ammine alifatiche NIOSH 2010	NIOSH 2010 (campionamento su fiala di gel di silice e analisi GC)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di silice e analisi GC)
Acido Cloridrico	UNI EN 1911:2010 (*);
Aldeidi	California Enviroment Protection Agency Method 430:1991 (*); US EPA Method 323 (*) US EPA SW-846 Test Method 0011 (*); US EPA-TO11 A; NIOSH 2016
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)

4) ALTRE PRESCRIZIONI

- I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it).
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

- d) Effettuate le comunicazioni previste dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., (messa in esercizio e messa a regime), il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni *E1,E2,E3,E4*. Il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aorn@cert.arpa.emr.it) o raccomandata A.R. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- g) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni”* e Rapporto ISTISAN 91/41 *“Criteri generali per il controllo delle emissioni”*. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- h) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- i) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".
- j) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- k) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- l) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati

preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

m) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto *"La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione"*, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i
-------------------	---

	controlli (es. carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota > 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

27. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;

28. di rammentare che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;

29. di inviare il presente Provvedimento ad ISPRA-SNPA, ai sensi dell'art. 211 - comma 5 - del D.Lgs. n. 152/2006;
30. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
31. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
32. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
33. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
34. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.